



ANAGRAFE SUINA

Nel mese di settembre il Governo ha sottoposto a parere del Parlamento e della Conferenza Stato-Regioni un nuovo provvedimento normativo sull'anagrafe dei suini. Si tratta di uno schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2008/71/CE, sull'identificazione e sulla registrazione dei suini.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di registrazione delle aziende presso i servizi veterinari della ASL e conferma l'operatività della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe suina.

Rimangono l'obbligo di aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico (anche attraverso la BDN) e l'obbligo di far scortare gli animali movimentati dal modello IV. Il registro e le copie del modello IV devono essere messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo minimo di tre anni (non più cinque).

Rimane anche l'obbligo di identificare gli animali entro il settantesimo giorno di vita, ma si precisa che l'operazione deve in ogni caso avvenire prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

L'identificazione consiste nell'apposizione di un tatuaggio sull'orecchio sinistro che riporta il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione dei suini importati da Paesi terzi) che si compone della sigla IT, delle ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune dove ha sede l'azienda, della sigla della Provincia ove ha sede l'azienda e del numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

Tra le novità, si segnalano le seguenti:

- il tatuaggio sull'orecchio sinistro deve essere apposto all'interno del padiglione auricolare (anche la Conferenza Stato Regioni aveva richiesto di sostituire la disposizione con la seguente: "il tatuaggio sull'orecchio sinistro deve essere apposto a livello del padiglione auricolare, in maniera che risulti leggibile", ma non si sa ancora se la richiesta sia stata accolta);
- l'altezza minima dei caratteri del codice identificativo deve essere di almeno 8 mm (non più 5 mm).

Inoltre, in aggiunta al tatuaggio, la nuova norma prevede la possibilità (non l'obbligo) di utilizzare una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro che riporti, come il tatuaggio, il codice identificativo dell'azienda di nascita.

Infine, il provvedimento introduce un corposo apparato sanzionatorio per i suinicoltori che non rispettino le norme in materia di anagrafe.

A scopo esemplificativo si riporta nel seguito uno schema degli obblighi e delle relative sanzioni che saranno introdotte con il nuovo Decreto.

OBBLIGO	SOGGETTO OBBLIGATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Registrazione dell'azienda presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio (entro 20 giorni dall'inizio dell'attività)	Responsabile legale dell'azienda	Da 5.000 € a 30.000 € , salvo che il fatto costituisca reato
Comunicazione al Servizio Veterinario della ASL della variazione dei dati aziendali e	Detentore	Da 500 € A 3.000 € , salvo che il fatto costituisca reato

dell'allevamento (entro 7 giorni dalla variazione)		
Mancato rispetto degli obblighi di identificazione degli animali	Detentore	Da 150 € a 600 € per ogni capo non regolarmente identificato, salvo che il fatto costituisca reato
Rimozione, sostituzione, modifica del mezzo di identificazione, senza preventiva comunicazione all'autorità competente	Chiunque	Da 1.000 € a 6.000 € per ogni capo, salvo che il fatto costituisca reato
Mancata istituzione del registro aziendale di carico e scarico	Detentore (ad eccezione del trasportatore)	Da 500 € a 3.000 €, salvo che il fatto costituisca reato
Mancata compilazione in ogni sua parte ed aggiornamento per il proprio allevamento del registro aziendale (entro 3 giorni per le morti e le movimentazioni e entro 15 giorni per le nascite)	Detentore (ad eccezione del trasportatore)	Da 300 € a 1.800 € per ogni operazione non registrata, salvo che il fatto costituisca reato
Mancata registrazione in BDN delle informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati (entro 7 giorni dalla movimentazione ed entro il 31 gennaio di ogni anno per la consistenza e le nascite/decessi aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente). Da registrare in BDN anche il numero dei riproduttori, quando presenti).	Detentore	Da 1.000 € a 6.000 €, salvo che il fatto costituisca reato
Trasferimento di animali da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, senza il Modello IV. Mancata consegna delle copie del Modello IV.	Detentore	Da 150 € a 600 € per ogni animale movimentato privo della documentazione, salvo che il fatto costituisca reato

Il provvedimento contiene anche una disposizione che prevede l'estinzione delle suddette sanzioni nel caso in cui, nel corso del primo accertamento presso l'allevamento, l'autorità sanitaria rilevi che le violazioni possono essere sanate, garantendo una sicura identificazione degli animali (in tal caso, l'autorità di controllo prescrive al detentore degli animali le misure necessarie per regolarizzare la situazione entro un termine massimo di 15 giorni).

I Servizi veterinari delle ASL svilupperanno un programma di controlli che riguarderà almeno l'1% del totale delle aziende suinicole presenti sul territorio di competenza. Le regioni potranno predisporre piani di controllo regionali.

Si segnala che il provvedimento introduce anche l'obbligo per il responsabile del macello di registrare le informazioni relative alle macellazioni entro 7 giorni dalla macellazione. La violazione dell'obbligo è sanzionata col pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 1.800 € per ogni capo macellato.

L'iter del provvedimento dovrebbe essere in fase conclusiva e potrebbe essere presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con la collaborazione delle Associazioni socie.